

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA

Revisioni

rev.		data	causale	approvato
0		17/05/2021	Prima emissione	CdA
1		04/12/2023	Rev. 1	CdA

INDICE

ART. 1 - OGGETTO	2
ART. 2 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	2
ART. 3 - ESCLUSIONI.....	2
ART. 4 - DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO.....	3
ART. 5 - DIVIETO DI “PANTOUFLAGE”	3
ART. 6 - INCOMPATIBILITÀ.....	3
ART. 7 - CONFLITTO DI INTERESSI	3
ART. 8 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI	3
ART. 9 - CONTRATTO	4
ART. 10 - NORMA FINALE.....	4

PREMESSA

E.S.Co BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A., con sede in Borgo Chiese, Via Oreste Baratieri, 11 – C.F./P.IVA 02126520226 (in seguito denominata ESCO), è una Società in house interamente partecipata da enti pubblici, in specifico dal Consorzio BIM del Chiese e dai Comuni appartenenti alla Valle del Chiese.

Essa ha il compito di erogare servizi pubblici locali e servizi strumentali in favore degli enti soci.

Vista la natura della ESCO, gli affidamenti di incarichi di collaborazione non classificabili come appalti di servizi devono essere disciplinati nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità.

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le modalità di affidamento degli incarichi esterni di alta o specifica professionalità per studio, ricerca, consulenza o collaborazione ex art. 2222 del Codice civile, non classificabili, per la natura dell'incarico o per le modalità di esecuzione, come appalti di servizi.

Gli incarichi di studio e di ricerca hanno ad oggetto l'effettuazione di analisi, di indagini conoscitive, di approfondimento o di verifica nonché l'acquisizione di informazioni e di dati.

Gli incarichi di consulenza o di collaborazione sono affidati per l'acquisizione di pareri e valutazioni tecniche, oppure per assicurare a ESCO supporti specialistici aventi natura intellettuale.

Art. 2 - Condizioni di ammissibilità

Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali ESCO si avvale prioritariamente del personale dipendente. Gli incarichi disciplinati dal presente Regolamento possono essere affidati qualora ricorra una o più delle seguenti condizioni:

- a) per esigenze cui non può essere fatto fronte con personale in servizio, trattandosi dell'affidamento di incarichi ad alto contenuto di professionalità qualora non presente o comunque non disponibile all'interno dell'organizzazione;
- b) impossibilità di svolgere l'attività con il personale interno in relazione ai tempi di conseguimento degli obiettivi;
- c) quando, per particolari situazioni di urgenza o di emergenza, non sia possibile o sufficiente l'apporto delle strutture organizzative interne.

L'assegnazione all'esterno degli incarichi disciplinati dal presente Regolamento è deliberata dal Consiglio di Amministrazione che ne motiva il ricorso alla luce delle suesposte condizioni di ammissibilità.

Art. 3 - Esclusioni

Non rientrano nella disciplina della presente procedura, in quanto o caratterizzati da prevalente elemento fiduciario o regolati da specifiche norme di legge o attratti dalla disciplina degli appalti pubblici - anche se svolti da professionisti privi di organizzazione di impresa - le seguenti tipologie di incarichi:

- rappresentanza in giudizio, patrocinio legale e consulenza tecnica di parte in procedimenti giurisdizionali;
- incarichi di progettazione e di direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudi, redazione di studi, ricerche e valutazioni tecniche e per l'espletamento di compiti preparatori, strumentali ed esecutivi rispetto alla progettazione di opere pubbliche;
- funzioni notarili;
- partecipazione di esperti esterni in qualità di commissari per la selezione di personale o di

- commissioni giudicatrici in appalti o concorsi di progettazione;
- incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno.

Art. 4 - Definizione del fabbisogno

Il fabbisogno di incarichi oggetto del presente regolamento è definito dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione dei documenti di programmazione.

Nel caso di esigenze non previste negli strumenti di programmazione, su proposta del Direttore, il Consiglio di Amministrazione autorizza l'affidamento di incarichi previsti dal presente regolamento.

Art. 5 - Divieto di "pantouflage"

ESCO non può instaurare gli incarichi di cui al presente regolamento con dipendenti pubblici o titolari di incarichi con poteri gestionali in enti di diritto privato in controllo pubblico, cessati dal pubblico impiego o dall'incarico da meno di tre anni che, negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni o di enti di diritto privato in controllo pubblico, nei confronti della ESCO stessa (cfr. art. 53, c. 16ter del d.lgs. 165/2001 e art. 21 del d.lgs. 39/2013).

Art. 6 - Incompatibilità

Non possono essere affidatari degli incarichi di cui al presente regolamento coloro i quali:

- a) abbiano riportato condanne, divenute definitive, per reati contro la pubblica amministrazione;
- b) siano in conflitto di interessi con la Società;
- c) siano in rapporto di parentela o affinità entro il terzo grado con Amministratori della Società;
- d) svolgano le funzioni di sindaco, consigliere provinciale o regionale, di assessore provinciale e regionale, di parlamentare nazionale o europeo;
- e) si trovino nella condizione di incompatibilità di cui all'art. 9 co. 1 del d.lgs 39/2013 "Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico".

Art. 7 - Conflitto di interessi

Tutti i soggetti che intervengono, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi fase, nelle procedure di assegnazione di incarichi di cui al presente regolamento, evitano qualsiasi forma di conflitto di interessi, anche potenziale, intendendosi per tale, qualunque interesse personale, diretto o indiretto, che possa essere percepito come una minaccia alla propria imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura stessa.

Art. 8 - Modalità di conferimento degli incarichi

Gli incarichi di cui al presente Regolamento sono di regola conferiti a seguito di procedura comparativa, esperita previa pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale ed, eventualmente, all'albo pretorio degli Enti soci.

Le procedure sono svolte nel rispetto delle norme in materia di procedimento amministrativo, previa individuazione del responsabile del procedimento e garantendo la partecipazione degli interessati, la conclusione entro i termini prefissati nonché il diritto di accesso agli atti agli aventi titolo.

L'avviso deve riportare almeno l'oggetto, la durata ed il compenso previsto o stimato per l'incarico, i requisiti di accesso, i criteri e le modalità di selezione.

In alternativa alla procedura comparativa, gli incarichi il cui importo stimato sia inferiore ad € 20.000

possono essere conferiti direttamente al professionista in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza necessari. Al di sopra di tale soglia e fino ad € 40.000 dovranno essere previamente consultati almeno 3 soggetti in possesso dei suddetti requisiti, fatta eccezione per le esigenze motivate da ragioni di urgenza o emergenza incompatibili con i tempi di esperimento della procedura selettiva, ovvero per attività comportanti prestazioni non comparabili in quanto strettamente connesse all'abilità del professionista o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni.

Art. 9 - Contratto

Il contratto, concluso in forma scritta mediante scrittura privata o scambio di corrispondenza, definisce specificamente:

- oggetto e durata dell'incarico;
- modalità di esecuzione e di eventuale verifica della prestazione;
- disciplina della proprietà intellettuale;
- compenso e modalità di pagamento;
- rimborsi spese e modalità di rendicontazione;
- penali in caso di mancata, incompleta o ritardata esecuzione della prestazione;
- tutela dei dati personali e riservatezza;
- facoltà di recesso unilaterale da parte della ESCO e di risoluzione anticipata.

Art. 10 - Norma finale

Gli incarichi di cui al presente Regolamento danno luogo esclusivamente a rapporti di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 2222 e s.s. del Codice Civile.

L'elenco degli incarichi è pubblicato sul sito istituzionale secondo le disposizioni in materia di trasparenza.